

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2224

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICHELINI, GRIPPO, PIERO ANGELINI, SANESE,  
ZAMPIERI, FOSCHI**

Modifica degli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  
in materia di revisione delle circoscrizioni provinciali

*Presentata il 5 febbraio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, relativa all'ordinamento delle autonomie locali, per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province, tra gli altri criteri prevede alla lettera e) del comma 2 che: « di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti ».

L'articolo 64, comma 2, del disegno di legge sulla stessa materia, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1990, prevedeva che: « Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine (due anni dalla data di entrata in vigore della legge) ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma

1, per le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già assunta la formale iniziativa per nuove province ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania); ovvero il parere favorevole venga deliberato nei sei mesi successivi. In tale ultimo caso le province non debbono avere popolazione inferiore a 200.000 abitanti ».

Quest'ultimo periodo è scomparso dal comma 2 dell'articolo 63 della citata legge n. 142 del 1990.

L'eliminazione di tale periodo ha provocato una proliferazione di richieste di istituzione di nuove province. Si ricordano: Avezzano, Sulmona, Castrovillari, Barletta e Fermo.

Da notizie apparse sulla stampa nazionale risulta che altri centri si stanno muovendo per raggiungere lo stesso traguardo. Essi sono: Lanciano, Vasto, Foligno, Spoleto, Melfi, Iglesias, Lanusei, Tempio Pausania, Caltagirone, Chiavari, Ivrea, mentre non è da escludersi che in avvenire altri centri, oltre quelli citati, avanzino analoga richiesta.

È un fatto che lascia pensare.

Ma a parte questo, l'eliminazione, come norma inderogabile, del numero minimo di 200.000 abitanti per la costituzione di nuove province sembra contraddire la filosofia che anima la legge n. 142 del 1990, la quale favorisce la fusione di comuni e, addirittura, al comma 8 dell'articolo 26, statuisce che: « Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni ».

Chiaro è il motivo ispiratore della norma: compiti, funzioni e servizi affidati ai comuni possono essere meglio espletati da un organismo che abbia un numero non trascurabile di abitanti, anziché da una molteplicità di comuni con un numero molto limitato di cittadini.

E questo senza dire delle economie di spesa, di certo non indifferenti, relative alla gestione che deriva dalla fusione di comuni, economie che più proficuamente possono essere finalizzate alla soddisfazione dei bisogni delle popolazioni amministrate.

Eguale considerazione può farsi per le province.

Le funzioni (articolo 14) ed i compiti (articolo 15) attribuiti dalla legge n. 142 del 1990 alle province che hanno ora assunto un ruolo di primo piano, concorrendo in modo rilevante alla realizzazione di un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile dei cittadini, richiedono, senza dubbio alcuno, che questi enti abbiano un numero di abitanti, ben individuato da una norma inderogabile, pari a 200.000 (articolo 64 del citato testo di

legge licenziato dalla Camera dei deputati).

Né si può non dare la giusta rilevanza alle spese, certamente notevolissime, che deriverebbero dalla istituzione di nuove province: spese di gestione (fitto e manutenzione stabili, gestione delle attività postali, riscaldamento, eccetera), ma soprattutto alle spese per il personale, perché sarà necessario ricorrere all'assunzione di personale, in quanto sarà ben scarso quello che potrà essere trasferito dalle province preesistenti alle nuove, mentre nessun trasferimento potrà avvenire per il personale più elevato in grado (dirigenti e personale direttivo) di solito pari a pochissime unità.

Si tenga anche presente che, se è vero che « l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici » (lettera f) del comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 142 del 1990), non sarà meno vero che, anche se non subito, col passare degli anni (e non tanti) sicuramente, per il certo incalzare delle richieste, si provvederà pure all'istituzione di tali uffici dal momento che l'articolo 16 della legge n. 142 del 1990 non lo esclude in modo tassativo.

Ed allora l'aumento delle spese per il funzionamento dei nuovi uffici raggiungerà livelli altissimi.

Da ultimo non è superfluo ricordare che, in presenza di particolari condizioni esistenti in certe province, queste possono essere, prevedendolo nello statuto, suddivise in circondari, per organizzare sulla base di essi gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini (articolo 16 della legge n. 142 del 1990).

Pertanto si propone l'eliminazione delle parole « di norma » all'articolo 16, comma 2, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed il ripristino dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 64 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1990, da includere, quale ultimo periodo, nel comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituita dalla seguente:

« *e)* la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti; ».

## ART. 2.

1. Il termine per l'esercizio della delega di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 31 dicembre 1993.

2. Al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tale ultimo caso le nuove province non debbono avere popolazione inferiore ai 200.000 abitanti ».

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.